

N. 1093/13 R.G.T. SENTENZA N°

N. 1706/11 R.G.N.R. DEL 29.10.2015

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE PENALE MONOCRATICO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE MONOCRATICO

Dott.ssa G.O.T. P. IACOPINO

ha pronunciato all'udienza dibattimentale del 29.10.2015 la seguente

SENTENZA

Con contestuale motivazione
nella causa penale

CONTRO

nato a _____ il _____ ed ivi
residente
alla _____, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in
Montebello Jonico, _____ presso la sede della Ditta _____
, assente, difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Cozzupoli del
Foro di Reggio Calabria

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 perché in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, non versava, entro il termine previsto dalla legge, le somme dovute in base alla dichiarazione IVA resa per l'anno fiscale 2007.

In Reggio Calabria (RC) nell'anno 2008

Motivazione

~~Il~~ veniva convocato in giudizio dal P.M. per rispondere del reato meglio descritto in epigrafe. Alla prima udienza del 19.09.2013 dichiarata la contumacia dell'imputato, la difesa aderiva all'astensione proclamata dalla Giunta delle Camere Penali ed il processo veniva rinviato. All'udienza del 15.05.2014, aperto il dibattimento, ammesse le prove così come richieste dalle parti, il processo veniva aggiornato per l'esame dei testi indotti dal P.M. e la produzione documentale. All'udienza del 12.03.2015 presente il Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, veniva escusso, il processo veniva rinviato per l'esame dei testi indotti dalla difesa. All'odierna udienza il giudice rileva che alla luce del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2015, supplemento ordinario n. 55, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, Provvedimento entrato in vigore il 22/10/2015, allo stesso applicabile per la norma del *favor rei*, il fatto contestato all'imputato non è più previsto dalla legge come reato, invitava le parti alle conclusioni, queste seguivano nei termini di cui al verbale di udienza e decideva come dispositivo letto in pubblica udienza.

~~Il~~ è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10 ter d. lgv. 74/2000 poiché, quale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale, non versava, entro il termine previsto dalla legge, le somme dovute in base alla dichiarazione IVA resa per l'anno fiscale 2007 per un importo pari a € 181.870,00. Ciò era stato accertato da parte dell'Agenzia delle Entrate al termine dell'attività di controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. N. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72, della dichiarazione modello IVA.

Il delitto di cui all'art. 10 ter del D.L.vo 74/2000 risulta così modificato dal Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2015, supplemento ordinario n. 55, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, Provvedimento entrato in vigore il 22/10/2015:

art. 8 – n. 1 “L'art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

<Art. 10 ter (omesso versamento di IVA) . - E' punito con la reclusione da sei a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta>>.

Il fatto storico era previsto precedentemente come reato ma , alla luce del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2015, supplemento ordinario n. 55, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, Provvedimento entrato in vigore il 22/10/2015, il fatto contestato all'imputato, allo stesso applicabile per la norma del *favor rei*, non è più previsto dalla legge come reato .

Per completezza motivazionale si rileva, per il reato contestato all'imputato, anche il decorso del termine di prescrizione. Il reato risultava accertato in data 27.12.2008 , il termine di prescrizione (ricade nella prescrizione post riforma) è di anni 6 , elevabile ad anni 7 ½ in presenza di atti interruttivi. Orbene l'unico atto interruttivo del decorso del termine della prescrizione è il decreto di citazione a giudizio emesso in data 19.02.2013, i termini massimi di prescrizione risultano decorsi in data 27.8.2015, considerando l'adesione della difesa all'astensione..

Tanto premesso, si ritiene che si ponga valida soluzione alternativa quella adottata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve dal reato allo stesso ascritto poiché il fatto contestategli non è più previsto dalla legge come reato.

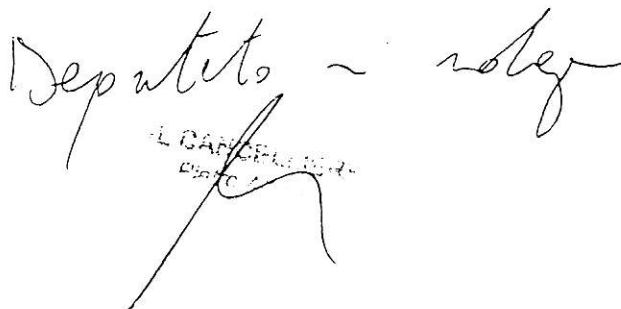
Reggio Calabria 29.10.2015

Il Got

Pasqualina Iacopino



Deputato - robez



L. CARP...
P. I...